

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Contratto di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Affidamento del servizio per la realizzazione del nuovo sistema di letture

targhe e videosorveglianza urbana sul territorio comunale - CC.O. 180243,

180244, 180245, 130133, 170079,190239 e 170080 - CIG ZD62F0EB3E

La presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di

legge, redatta con mezzo elettronico, viene sottoscritta mediante firma

digitale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, come previsto

dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16,

TRA:

- l'Ing. Filippo Cioni nato a Firenze (FI), domiciliato per la carica in

Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE

DI FIRENZE", Codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il

Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestione e

manutenzione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo

quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25

del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

- il perito ind. Campani Fabio, nato , non in proprio ma in qualità di

Procuratore della società di ingegneria "WEPRO S.R.L." con sede operativa

in Bagno a Ripoli (FI), via Dante Alighieri n. 6, Codice fiscale 06899420480,

partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di

Commercio, dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze - ed al

Numero REA FI - 664852 del Repertorio Economico Amministrativo, Capitale

sociale Euro 10.000,00 interamente versato, il quale dichiara di intervenire al presente contratto non in proprio, ma in qualità di Procuratore della Società suddetta, come risulta dal Documento di verifica della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze n. P V4437092 del 05 novembre 2020, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Impresa affidataria";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e manutenzione n. 2020/DD/07088 del 17/11/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria alla società di ingegneria WePro e l'approvazione dello schema del contratto;

- che il servizio aggiudicato consiste negli adempimenti connessi all'attività di Supporto al RUP per la realizzazione del nuovo sistema di letture targhe e videosorveglianza urbana sul territorio comunale – CC.O. 180243, 180244, 180245, 130133, 170079,190239 e 170080 - CIG ZD62F0EB3E;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune da un lato e l'Impresa affidataria dall'altra convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto in premessa, conclude con la società di ingegneria "WEPRO S.R.L.", che accetta e si obbliga, il contratto di

affidamento di un servizio attinente all'ingegneria ed all'architettura, consistente negli adempimenti connessi all'attività di Supporto al RUP per la realizzazione del nuovo sistema di letture targhe e videosorveglianza urbana sul territorio comunale – CC.O. 180243, 180244, 180245, 130133, 170079,190239 e 170080 - CIG ZD62F0EB3E; alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all'offerta che l'Impresa affidataria ha presentato, conservata agli atti della Direzione Tecnica.

L'Impresa affidataria si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto ed al completamento dello stesso entro 365 giorni dalla firma del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 10.

L'Impresa affidataria si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

L'Impresa affidataria dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo stabilito nell'offerta presentata dall'impresa affidataria, ammontante ad Euro 35.220,18= compreso IVA al 22%.

Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile.

Il pagamento sarà corrisposto a stato avanzamento lavori.

ART. 3 – GARANZIE

L'Impresa affidataria dichiara il possesso di Polizza Assicurativa per

responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni

Reale Mutua, numero polizza 2020/03/2386869, depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace per tutta la durata del presente affidamento.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Impresa affidataria ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di Euro 2.886,90 (duemila ottocentottantasei virgola novanta centesimi) - a mezzo di garanzia fideiussoria n. 2020/50/2597840 rilasciata in data 30/11/2020 , dalla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI .

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa affidataria, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ART. 4 – RAPPORTI

Resta inteso che:

a) l'attività del personale incaricato dall'Impresa affidataria relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;

b) l'attività dell'Impresa affidataria relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l' Impresa affidataria abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 5 ASSENZA INCOMPATIBILITA'

L'Impresa affidataria dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 6 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'Impresa affidataria, come da comunicazione effettuata dallo stesso con Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi dell' art. 47 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) del 26/10/2020 e conservata in atti. La stessa si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato. Il Codice CIG principale riferito all'intervento è: ZD62F0EB3E . L'Impresa affidataria dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2D04. L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione.

L'Impresa affidataria si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad

utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 7 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Impresa affidataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Impresa affidataria si impegna ad

adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 8 RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Impresa affidataria dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del

GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 9 CONTROVERSIE

L'Impresa affidataria nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio in via Dante Alighieri n°. 6 – Bagno a Ripoli (FI).

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente appalto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittori il presente contratto.

Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittori.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Impresa affidataria che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro48,00 (quarantotto virgola zero) che riportano i seguenti numeri identificativi: 01200630044971 – 01200630044960 - 01200630044959 del 30.11.2020, e con la successiva apposizione degli stessi su copia del

presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio oppure conservate in originale dall'impresa affidataria come da dichiarazione acquisita.

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 10 (dieci) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Impresa affidataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 1, 3, 6, 9 e 11 del presente contratto.

Comune di Firenze (f.to Ing. Filippo Cioni)

L'Impresa affidataria (f.to Perito ind. Fabio Campani)